

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALAGIANO, ZAZZERA

Istituzione di uffici di statistica presso le amministrazioni e gli enti che fruiscono di fondi a carico della finanza pubblica

Presentata il 14 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra Costituzione, alla lettera *r*) del primo comma dell'articolo 117, indica la funzione statistica quale prerogativa dello Stato: « Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) coordinamento informatico statistico e informatico dei dati ». Una funzione statistica valida, operativa, efficiente e professionale era già prevista nel regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e nella legge n. 1748 del 1930. Le norme previste da questa legge — nelle quali era riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di promuovere la preparazione tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti statali, parastatali e autarchici — sono state disattese a partire dal 1982, e poi definitivamente abrogate dal Ministro per

la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

Successivamente, in base alla legge 23 agosto 1988, n. 400, la riforma degli enti pubblici di informazione statistica fu affidata al Governo. L'articolo 24 della suddetta legge, prevede, infatti, al comma 1, la delega all'esecutivo di tale importante riorganizzazione, prevedendo, in particolare, l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale, affidando i compiti di coordinamento all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a garanzia della qualità e dell'imparzialità nella raccolta dei dati.

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante « Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica », all'ar-

articolo 4, prevede che « presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica ». Tali uffici, che avrebbero dovuto essere il perno del Sistema statistico nazionale (SISTAN), non sono stati ancora sufficientemente istituiti o, quando posti in essere, non operano al meglio delle loro possibilità o sopperiscono ad altre necessità dell'ente di appartenenza. Infatti, dalla Relazione presentata al Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'attività dell'ISTAT e degli uffici del SISTAN (2010 e anni precedenti), si evince che negli oltre 10.000 enti pubblici vi sono solo 3.496 uffici di statistica con 8.780 addetti e cioè in media 2,5 per ufficio, spesso carenti di professionalità specifica. Solo il 5,4 per cento degli addetti e il 3,7 per cento dei direttori è laureato in scienze statistiche, per cui appare necessaria una riqualificazione del personale di detti uffici.

Nonostante in Italia, già dal 1926, siano state istituite presso alcune università le scuole di statistica per il conseguimento dei diplomi di specializzazione post laurea e dal 1936 siano state istituite le facoltà di scienze statistiche con lauree nelle specializzazioni attuariali e demografiche, di fatto, esiste nel SISTAN una carenza di professionalità statistica. Considerando la totalità delle diverse specializzazioni, queste facoltà hanno licenziato complessivamente oltre 15.000 laureati, un numero più che sufficiente a coprire le necessità operative e professionali degli uffici di statistica del SISTAN.

Gli enti che fanno parte del comparto della ricerca sono circa venti, tra cui l'ISTAT e le università, ma non gli uffici di statistica del SISTAN. Infatti, il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ha istituito il SISTAN, non ha stabilito chi dovesse dirigere i suddetti uffici, né si è fatto ricorso, per questo, alle modalità previste dal regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e della citata legge n. 1748 del 1930, le cui norme sono rimaste disattese fino alla loro abrogazione. Il Comitato di indirizzo e coordinamento del-

l'informazione statistica (Comstat), organo dell'ISTAT e del SISTAN, che esercita funzioni direttive nei confronti degli uffici di statistica e delibera il programma statistico nazionale, il 15 ottobre 1991 ha emanato, infatti, una prima direttiva in cui si prevede che: « L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza », ma dai fatti risulta che solo il 5,2 per cento degli uffici di statistica ha una struttura esclusivamente dedicata alla sua funzione. Riguardo agli addetti degli uffici tale direttiva prevede che:

« 1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti e a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comstat. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'ISTAT le proprie esigenze in materia ».

Pertanto, per dirigere un ufficio di statistica non si prefigura, allo stato attuale, il superamento dell'esame di Stato nelle discipline statistiche.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ha modificato, solo per l'ISTAT, la prima parte del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, ma non ha modificato nulla riguardo agli uffici di statistica che fanno parte del SISTAN, lasciando inalterata la parte a loro relativa.

La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (CoGIS), con la segnalazione n. 1/2010 approvata nella seduta del 17 maggio 2010 e avente come destinatari l'ISTAT e il SISTAN, nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo sull'attività statistica svolta dall'ISTAT, ha realizzato un'indagine sull'informazione statistica e gli indicatori per il governo della pubblica amministrazione a livello locale. Da tale indagine, sono emersi aspetti che condizionano la completezza, l'adeguatezza e la qualità della produzione statistica a livello locale e la difficoltà della statistica ufficiale a soddisfare pienamente il fabbisogno informativo, definito dal quadro normativo (nazionale ed europeo) con particolare riferimento alle significative innovazioni connesse all'evoluzione verso il federalismo fiscale.

Inoltre, il codice delle statistiche europee, adottato dal Comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005, raccomanda agli Stati membri di garantire « che i propri servizi statistici siano organizzati secondo criteri di professionalità e dotati di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel codice ». Il suddetto codice è stato recepito in Italia con la direttiva n. 10 del Comstat con deliberazione del 17 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2010).

In particolare, è emerso che gli uffici di statistica italiani tentano di attuare la *spending review* (programma di analisi e

valutazione della spesa delle amministrazioni centrali), ma non l'utilizzo delle statistiche *internet* e delle relative analisi, che non sono oggetto di applicazioni utili a fini gestionali e di controllo della spesa nei vari enti pubblici.

Recentemente, in Italia, sono state emanate norme — quali ad esempio il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni — che trattano di indicatori statistici, ma non fanno alcun riferimento agli uffici di statistica che devono predisporli e analizzarli. Non si fa menzione di tali uffici neanche nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 », che all'articolo 35 tratta dei « Sistemi informativi e statistici della Sanità ».

Per monitorare la spesa sanitaria non vi sono uffici di statistica nelle aziende sanitarie locali (ASL) e nelle aziende ospedaliere e, da dati del 2008 dell'annuario statistico del Ministro della salute, risulta che nel « ruolo tecnico » nelle 157 ASL vi erano solo 85 statistici tra i 115.230 addetti, mentre nelle 645 strutture di ricovero pubbliche ed equiparate vi erano 98.172 addetti, con solo 37 statistici tra questi.

La spesa pubblica andrebbe, perciò, monitorata con mezzi idonei, mai utilizzati fino ad oggi, che solo le scienze statistiche possono offrire e gli statistici possono applicare con capacità professionale.

Solo l'ufficio di statistica può svolgere il lavoro necessario per conoscere i numeri e i dati concreti, preliminari alla necessaria e indifferibile *spending review*.

La presente proposta di legge è, quindi, finalizzata alla riorganizzazione e alla necessaria riqualificazione degli uffici di statistica in Italia. In particolare, all'articolo 1, si prevede l'istituzione in ogni ente o amministrazione pubblica di un ufficio di

statistica. Tale istituzione dovrà avvenire in maniera autonoma e utilizzando per il suo finanziamento (comma 3) un ammontare di fondi pari al 2 per cento del proprio bilancio annuale.

All'articolo 2 la proposta di legge prevede che, oltre ai compiti previsti nel programma statistico nazionale, gli uffici di cui all'articolo 1 effettuino il controllo statistico di gestione e della qualità dei

servizi offerti dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza.

All'articolo 3 sono definiti i criteri per la scelta del personale chiamato ad operare negli uffici di statistica, mentre all'articolo 4 sono stabilite le modalità di accesso a tali posti di lavoro, per i laureati in scienze statistiche, per i diplomati e per coloro che hanno superato l'esame di Stato in discipline statistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione degli uffici di statistica in enti e amministrazioni pubbliche).

1. Gli enti e le amministrazioni che usufruiscono di fondi di provenienza pubblica, compresi gli enti indicati nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, istituiscono al proprio interno un ufficio di statistica autonomo, associato o come servizio consortile, con funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi o uffici, che con esso dovranno collaborare per la raccolta dati. Tale ufficio è costituito da una unità di supporto, posta alla diretta dipendenza del responsabile dell'ente o amministrazione e debitamente informatizzata e fornita di capacità professionale in campo statistico per quanto concerne, in particolare, i direttori, nonché di risorse umane e strumentali adeguate.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono autonomamente all'istituzione degli uffici di statistica, nel contesto del processo di riorganizzazione degli uffici, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Per la gestione e il funzionamento dell'ufficio di statistica l'ente o l'amministrazione provvede al suo funzionamento con uno stanziamento pari almeno al 2 per cento del proprio bilancio annuale.

ART. 2.

(Compiti dell'ufficio di statistica nelle amministrazioni pubbliche).

1. Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1, oltre alle attività statistiche previste nel programma statistico nazionale, effettuano il controllo statistico di gestione e

della qualità dei servizi offerti dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza ed adempiono agli altri obblighi d'istituto.

ART. 3.

(Requisiti per i dipendenti degli uffici di statistica).

1. Agli uffici di statistica di cui all'articolo 1 sono preposti:

a) i soggetti forniti di laurea specialistica in scienze statistiche dei corsi quinquennali nelle relative specializzazioni;

b) i soggetti forniti di laurea specialistica in scienze statistiche dei corsi quadriennali nelle relative specializzazioni;

c) i soggetti forniti in scienze statistiche dei corsi triennali;

d) i diplomati di laurea in statistica dei corsi biennali o triennali;

e) coloro che hanno sostenuto, nei propri corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche e hanno superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957.

ART. 4.

(Modalità di assegnazione dei posti negli uffici di statistica).

1. Per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, si applicano le norme in vigore alla data dell'indizione di appositi concorsi, in alternativa si applicano quelle sulla mobilità tra enti o amministrazioni.

2. Per l'eventuale assegnazione di posti di statistico a livello dirigenziale sono stipulati contratti a termine ai sensi delle leggi in vigore.

3. I responsabili degli uffici di statistica già costituiti, che non sono in possesso dei

titoli previsti all'articolo 3 devono seguire un corso universitario in statistica per conseguire i necessari 180 crediti formativi. Possono essere previste specifiche convenzioni con le università.

4. Le direttive già emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) riguardanti gli addetti e i responsabili degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale sono adeguate a quanto previsto dalla presente legge.

€ 1,00



16PDL0060250